SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 528-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 febbraio 1973 il Senato discusse e approvò il disegno di legge di ratifica della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

Il provvedimento non venne completato nell'altro ramo del Parlamento, anche per la chiusura anticipata della legislatura. Ma durante la discussione nell'Aula del Senato si polemizzò anzitutto sul ritardo. Credo che la presente ratifica batta tutti i primati: arriva dopo quarantadue anni. Però chi ha ridicolizzato la vicenda non sapeva o dimenticava che solo tre Stati su centoventidue aderenti all'OIL l'avevano già ratificata: l'URSS (con la RSS di Bielorussia e l'Ucraina: tre voti), la Nuova Zelanda e la Australia. Ma, aggiungo, non basta ratificare, bisogna attuare la Convenzione.

Ebbene, tutti gli interventi dei senatori dovettero consentire sul fatto che « la legislazione sociale del nostro paese è ormai molto più avanzata rispetto a quelle modeste indicazioni di principio che questa Convenzione del 1935 contiene », come ebbe a dire il senatore De Sanctis. Basta pensare allo « statuto » dei lavoratori per considerare come la condizione umana e sociale del lavoro sia stata riconosciuta ed esaltata. Può ben dirsi che la legislazione italiana sulla qualità del servizio richiesto al lavoratore consideri libertà e dignità beni irrinunciabili e inalienabili dello spirito umano, in ogni condizione di vita e in ogni ambiente sociale. Resta semmai al movimento operaio, alle forze sociali e culturali il dovere di gestire le conquiste legali in modo da non far degenerare diritto in licenza. L'assenteismo ingiustificato, che è una piaga moderna nei rapporti di lavoro, è una truffa verso i lavoratori e verso la società. La lotta contro i pericoli e i rischi del lavoro deve essere ordinata, secondo le competenze, dagli organi dello Stato e dalle legittime e democratiche rappresentanze sindacali, mai dall'anarchia o dall'autoriduzione dei doveri contrattuali.

Sulla quantità del lavoro, di là dal regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1923, n. 84, e della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sulla limitazione dell'orario di lavoro (anche straordinario) la realtà sociale presenta uno stato di quasi totale conquista (e di generale rispetto) di contratti che consentono un massimo di quaranta ore settimanali.

Dopo le conquiste del 1° luglio 1971 per i chimici e i tessili, e del 1° dicembre 1972 dei metalmeccanici, tutti i grandi settori produttivi italiani sono allineati all'impegno che stiamo assumendo con la presente ratifica. È una delle caratteristiche del nostro atteggiamento verso i patti internazionali. Quando li approviamo siamo veramente a un livello di attuazione del tutto soddisfacente, in relazione anche alla situazione internazionale.

Nell'accettazione formale della Convenzione OIL, al 1° gennaio 1977, quattro mesi fa, la situazione è identica a quella del 1973. L'Italia, in ritardo di quarantadue anni, è il quarto Stato del mondo a ratificarla.

La tensione verificatasi nei giorni scorsi nella vicina Confederazione elvetica, con scioperi — che hanno rappresentato la rottura di un patto sociale, quasi di una tradizione — dei tipografi per raggiungere le quaranta ore settimanali (vertenza chiusa, per ora, con l'abbassamento da 43 a 42 ore) indica come, anche in quei paesi in cui l'ordine e la pace sociale sono un vessillo storico di governi e di popoli, possa venire a maturazione l'esigenza del riconoscimento di un orario settimanale di lavoro rispettoso delle indicazioni dell'OIL.

L'Italia, dopo aver conquistato tale diritto nella realtà, si propone ora — secondo unanime indicazione della 3ª Commissione permanente, di cui il relatore si fa portavoce — di impegnarsi, con l'approvazione del disegno di legge di ratifica, nei confronti dell'ordinamento giuridico internazionale, ad emanare un provvedimento che cancelli la legislazione del 1923.

Con questo nuovo atto internazionale, la costruzione di una repubblica fondata sul lavoro avrà un ulteriore riconoscimento e un reale consolidamento.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 aprile 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.